



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 6498 DEL 20-06-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/BA

Roma, 20 giugno 2008

Informativa 38/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Oggetto: Normativa Antiriciclaggio – Nota di chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze

Caro Presidente,

Il Consiglio Nazionale, nell'ambito di un confronto continuo con le autorità competenti sulle molteplici criticità presenti nelle norme di recepimento della c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio, ha inviato lo scorso aprile al Ministero dell'Economia e delle finanze alcuni quesiti al fine di ricevere chiarimenti e formulare interpretazioni condivise in vista della prossima emanazione del c.d. Testo Unico Antiriciclaggio.

A tal proposito, Ti comunico che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso il 12 c.m., con nota prot. n. 65633, le risposte ad alcuni dei quesiti presentati.

Ti trasmetto apposita informativa contenente i chiarimenti forniti e, con l'occasione, Ti informo che la risposta del MEF e il documento allegato sono pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella Sezione "*Studi e Ricerche, Commissioni - Antiriciclaggio*", al fine di assicurarne la maggior divulgazione possibile.

Con i più cordiali saluti

Claudio Siciliotti

**Risposte ai quesiti inviati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili al Ministero dell'Economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Valutario, antiriciclaggio ed antiusura**

Oggetto: *Normativa antiriciclaggio e adempimenti a carico dei professionisti*

Di seguito si pubblicano i quesiti sui quali il M.E.F. ha fornito chiarimenti con nota prot. 65633 del 12 giugno (l'elenco integrale dei quesiti inviati al M.E.F. è disponibile sul sito www.cndcec.it)

Soggetti destinatari degli obblighi

Quesito:

Tra i destinatari della normativa l'art. 12 prevede alla lettera b) "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi". Attività in materia di contabilità e tributi è svolta anche dalle Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, C.A.F. etc., che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale ai piccoli imprenditori e commercianti. Poiché lo spirito della direttiva è quello di coinvolgere i destinatari negli adempimenti previsti in relazione alle attività svolte, cioè secondo una classificazione "oggettiva" delle funzioni svolte, si chiede di confermare che anche a tali soggetti è applicabile la normativa antiriciclaggio, rientrando gli stessi nell'ampia locuzione di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del decreto.

Risposta:

Come noto, il d.lgs. 231/2007 detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario e prevenire l'utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, imponendo a determinati soggetti una serie di obblighi e di adempimenti.

In tale ottica l'espressione contenuta nell'art. 12, primo comma, lett. b), "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che

svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi" deve intendersi comprensiva della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali svolta dalle Associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti e dai C.A.F.

Quesito:

Fra i nuovi soggetti chiamati in causa, l'art. 12, comma 1, lettera d), prevede i "prestatori di servizi relativi a società e trust". Fra questi, l'art. 1, lett. p) inserisce, fra gli altri, coloro che, a titolo professionale, occupano la funzione di dirigente o di amministratore di una società o di socio di un'associazione.

Ne deriva che gli amministratori e i dirigenti di società sono soggetti chiamati ad assolvere tutti gli obblighi antiriciclaggio? Alla luce del considerando 17) della direttiva 2005/60/CE la disposizione pare ritenersi applicabile esclusivamente agli amministratori (professionali) e non agli amministratori proprietari- comproprietari dell'azienda (cioè non ai soci). È condivisibile tale interpretazione?

Risposta:

Per quanto riguarda, invece, i "prestatori di servizi relativi a società e trust" di cui alla lett. d), si deve ritenere che gli amministratori e i dirigenti di società o i soci di associazioni possano essere soggetti alla normativa in oggetto solo qualora svolgano professionalmente tale attività.

Quesito:

L'art. 12, comma 3 esonera dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione lo svolgimento della "mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi", mentre il d.m. 60/2007 faceva riferimento ad "ogni attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali". È da ritenersi che tale esenzione valga ancora per tutte le dichiarazioni fiscali, quindi non solo quelle di tipo reddituale? (Es. denunce di successione, dichiarazione Iva separata, dichiarazione ICI, ecc), o a seguito della novella deve considerarsi una restrizione delle dichiarazioni esentate?

Risposta:

In merito all'esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione per il compimento di talune attività previsto dal successivo comma 3, il riferimento alla *"mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi"* va inteso estensivamente, ricomprendendo anche le altre dichiarazioni fiscali, in linea con quanto previsto dalla normativa previgente. Al fine di superare eventuali dubbi interpretativi, nell'emanando Testo Unico si è fatto espressamente riferimento alle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.

Quesito:

Gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione (art. 12, comma 3). Si ritiene possano ricondursi a tali tipologie di prestazioni professionali la tenuta libri paga, i versamenti previdenziali per conto del cliente e ogni altro adempimento svolto in materia? I professionisti, dunque, in relazione alle nuove norme, possono esimersi, dal 29 dicembre 2007, dalla identificazione dei datori di lavoro e dal registrare le prestazioni previdenziali nell'archivio unico?

Risposta:

Allo stesso modo va interpretata estensivamente anche l'esenzione relativa agli *"adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12"*, in modo tale da ricomprendere, oltre ai consulenti del lavoro, anche gli altri soggetti svolgenti le medesime attività.

Obblighi di adeguata verifica della clientela**Quesiti:**

A sensi dell'art. 1 lettera l), per i soggetti di cui all'art. 12 si intende per

“operazione un’attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giudiziaria esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale”.

Considerata tale definizione, e il contenuto dell’art. 16, si ritiene di poter escludere la tenuta della contabilità dall’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Infatti:

- non rientra nei casi di cui alla lettera a) e b), in quanto non ha ad oggetto mezzi di pagamento, né comporta la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento;*
- non rientra nella previsione della lettera c), in quanto non è operazione a sensi dell’art. 1 lettera l), non essendo attività finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale.*

Tale interpretazione appare altresì coerente con le previsioni della direttiva.

Allo stesso modo, considerata la definizione di cui all’art. 1 lettera l), si ritiene debbano essere escluse tutte le prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modificazione della situazione giuridica del cliente.

Risposta:

L’art. 16, primo comma, individua diverse ipotesi in cui i professionisti devono adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, tra cui l’ipotesi di cui alla lett. a) di prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro e quella di cui alla lett. b) di prestazione professionale occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.

La tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 16, lett. a), qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; altrimenti, l’attività di tenuta della contabilità rientra nella lett. c) del medesimo articolo, alla luce di un’interpretazione estensiva del concetto di *“operazione”* (come definita nell’art. 1, lett. l). D’altronde, tutti i casi di esclusione dagli obblighi dettati nel d.lgs. n. 231/2007 sono stati espressamente previsti e sono di stretta interpretazione, in quanto norme di eccezione.

Quesito:

Come ritiene il Ministero possa essere strutturato, da parte dei professionisti, l'obbligo di adeguata verifica della clientela (art. 19) in particolare su identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo?

Ad esempio, cosa deve fare il professionista se l'Amministratore Delegato della società cliente italiana non sa chi è il titolare effettivo a sensi del dlgs 231? (Evento probabile e consueto in quanto nelle multinazionali i contatti sono solo tra manager).

Come si determina il profilo di rischio?

Cosa si intende per "controllo costante"? Quali sono le "transazioni concluse" che il professionista deve analizzare, considerato che il professionista non conclude normalmente transazioni per conto del cliente?

Cosa significa "aver riguardo all'origine dei fondi"? (Tenendo conto che il denaro è come un liquido che si mescola e si confonde con gli altri liquidi)"

Risposta:

Alla luce dei principi generali di "risk based approach" e di "know your customer" che hanno ispirato il d.lgs. n. 231/2007 e dalla normativa ivi dettata, spetta alle singole categorie di destinatari degli obblighi individuare dei criteri attuativi adeguati e parametrati sulle specificità della categoria interessata.

Limitazioni all'uso del contante e degli assegni

Quesiti:

Nella definizione di operazione frazionata (art. 1, lettera m) si fa riferimento a "quando ricorrono elementi per intenderla tale", al di là del limite temporale dei sette giorni. Considerata l'indeterminatezza di tale previsione unitamente alla scarsa chiarezza della definizione di operazione "collegata", si chiede di fornire esemplificazioni dell'uno e dell'altro caso.

Il riferimento ai 7 giorni è valido per tutti i tipi di operazione e per tutti i destinatari del decreto (intermediari e professionisti)?

In altri termini, se determinati pagamenti riferiti ad unica operazione, come ad es. la distribuzione in contanti di dividendi societari a singoli soci avvengono per

tranche inferiori ai 5.000 euro cadauna (es. 4.000 + 4.000) a distanza di 10 giorni l'una dall'altra (quindi termine superiore ai sette giorni) l'operazione non può essere considerata cumulativa e quindi deve ritenersi legittima. Il Ministero condivide tale impostazione?

Nei finanziamenti dei soci alla società deliberati da un organo societario è legittimo ripartire gli stessi in più tranches per importi distintamente inferiori ai 5.000 euro, ma complessivamente superiori a tale soglia? Il C.N.D.C.E.C ritiene che frazionamenti ravvicinati (es. 10, 20, 30 giorni) siano ammissibili anche a mezzo di un'unica delibera, mentre delibere distinte siano necessarie per finanziamenti temporalmente distanti (es. 3, 4 mesi) l'uno dall'altro. Si richiede al Ministero una conferma di tale interpretazione.

In relazione alla limitazione all'uso del contante di cui all'art. 49 dlgs. 231/07, si chiede se il riferimento all'"operazione" rispetto al "valore da trasferire" nonché l'inciso relativo alla operazione "anche frazionata" muti il quadro delineato dal parere Consiglio di Stato n. 1504/95, ribadito dal DPSV Verona 9 ottobre 2006.

In altri termini risulta ancora lecito pagare in contanti una fattura di 12.000 euro (Iva compresa) in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) se tale modalità di pagamento è indicata in fattura?

Si conferma che i pagamenti con modalità telematiche degli F24 superiori ai 15.000 euro non sono operazioni rilevanti ai fini della registrazione per il professionista? Ciò vale sia quando l'uscita avviene dal conto del cliente che da quello del professionista? (a cui il cliente evidentemente provvederà al rimborso anticipato o successivo).

Risposta:

In riscontro ai quesiti relativi alle limitazioni all'uso del contante si precisa quanto segue.

Con riferimento alla presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore alla nuova soglia di 5.000 euro, ma di ammontare complessivamente superiore, restano ancora valide le argomentazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, secondo cui "in mancanza di una precisa delimitazione temporale in base alla legge e nell'evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via meramente interpretativa, debba senz'altro prendersi come punto principale di riferimento il criterio "oggettivo", tenendo conto, però, della circostanza che la presenza di

determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari”.

Infatti, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall'allora Commissione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 30 aprile 1988, n. 148, si ritiene che:

- in via generale, il divieto di cui all'art. 49, comma 1, riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore a 5.000 euro, anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;
- in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);
- rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Conseguentemente, con riferimento ai quesiti posti da codesto Consiglio Nazionale, la distribuzione in contanti suddivisa in più *tranches*, ognuna di importo inferiore a 5.000 euro, ma riferita ad un unico dividendo societario, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni.

Discorso diverso va fatto per l'ipotesi di finanziamenti rateizzati, come chiarito nel suddetto parere del Consiglio di Stato, in cui è comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo.

In tale ottica il riferimento al "valore dell'operazione" per l'individuazione del limite all'uso del contante o dei titoli al portatore contenuta nell'art. 49, primo comma, va intesa nel senso di "valore da trasferire".

In questo senso, per superare eventuali dubbi interpretativi, nell'emanando Testo Unico si vuole fare espresso riferimento al concetto di "valore da trasferire", eliminando altresì il richiamo al frazionamento, in considerazione della presenza già dell'avverbio "complessivamente".

Alla luce di tale principio, i pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che

avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista.

Quesito:

Gli assegni m.m. emessi anteriormente al 30/4/2008, girati dopo tale data potranno essere regolarmente incassati ?

Risposta:

Gli assegni m.m. emessi anteriormente al 30 aprile 2008 e successivamente girati, possono essere regolarmente incassati, nel rispetto della legge sugli assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni).

Quesito:

Nel caso di assegni girabili, qualora il girante sia un amministratore delegato della società dovrà inserire il proprio codice fiscale o quello della società rappresentata?

Risposta:

L'amministratore delegato della società che operi in nome e per conto di questa nella girata dovrà apporre il codice fiscale della società.

Quesito:

I codici fiscali dei giratari intermedi saranno verificati all'atto dell'incasso del titolo? Al controllo dovranno provvedere i singoli giratari? Se errati l'ultimo prenditore si vedrà impossibilitato alla riscossione del titolo? E quali sanzioni si rendono applicabili in capo a colui che ha inserito il C.F. falso o in chi non ha controllato la correttezza del codice stesso ?

Risposta:

In merito ai controlli sulla successione delle girate si rinvia al contenuto della circolare emessa da questa Amministrazione in data 20 marzo 2008.

Quesito:

Un assegno di 10.000 euro emesso a fine 2007 con data 30 giugno 2008 (assegno post-datato) che viene girato da diversi soggetti prima della data dell'incasso sarà pagato dalla banca trattaria all'ultimo prenditore? In questo caso si applicano sanzioni sul traente ed i giratari? Quali?

Risposta:

Ai sensi della vigente normativa non è possibile emettere assegni post-datati.

Quesito:

L'obbligo di comunicazione delle irregolarità degli assegni non in linea con le disposizioni di cui all'art. 49 del d.lgs. di recepimento della terza direttiva spetta anche ai professionisti? In caso di risposta positiva, come deve leggersi l'art. 51, comma 2?

Risposta:

I professionisti hanno l'obbligo di comunicare eventuali irregolarità degli assegni da loro riscontrate.

Sindaci e revisori

Quesito:

Può essere confermata, alla luce delle nuove disposizioni, la risposta U.I.C. n. 10 (del 21 giugno 2006) secondo la quale l'attività del collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile (sindaci revisori), non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio?

Si ritiene che la risposta sia positiva in quanto tale esclusione trae origine dall'affermazione contenuta nel Provvedimento dell'UIC 24/2/2006 Parte I,

punto 2 dove si legge, al 3° paragrafo “Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono tuttavia escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio”. La nota del MEF del 19 dicembre considera incompatibile solo il 1° paragrafo.

Risposta:

Ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, l’attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati.

Quesito:

Un sindaco di una società commerciale (non quotata), incaricato anche del controllo contabile della società, il quale non abbia comunicato al Mef, ai sensi dell’art. 51, le irregolarità relative a pagamenti in contanti ravvisate nella contabilità (la contabilità è sottoposta al suo controllo, ma è tenuta evidentemente da terzi e secondo i principi di revisione il sindaco effettua controlli a campione) a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, sarà assoggettato alle sanzioni di cui all’art. 58, comma 7?

Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto l’art. 51 prevede l’obbligo di comunicazione per le infrazioni di cui i soggetti “hanno notizia”. La sanzione sarà irrogata solo qualora sia provato che il soggetto, pur avendo rilevato l’infrazione, ha ommesso di segnalarla.

Risposta:

In particolare, gli organi di controllo specificati nell’art. 52, primo comma, hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni delle disposizioni di cui all’art. 49, commi 1,5,6,7,12,13, e 14 e all’art. 50, compiute dai soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2007, “di cui hanno notizia”, come precisato nel medesimo comma alla lett. c).

Esimente dall'obbligo di segnalazione

Quesito:

L'art. 12, comma 2, non ripropone l'esimente dall'obbligo di segnalazione per i giudizi arbitrali e per la risoluzione di controversie innanzi agli organismi di conciliazione, come previsto in precedenza dall'art. 10, c. 2, D.M. 141/2006. Il C.N.D.C.E.C. è dell'opinione che detta esimente permanga anche a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme. Si richiede in tal senso la conferma del Ministero.

Risposta:

L'esimente è applicabile anche all'ipotesi di giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie innanzi ad organismi di conciliazione, espressamente prevista dall'art. 10, secondo comma, del D.M. 141/2006.

Quesito:

A parere del C.N.D.C.E.C., nel silenzio della legge le C.T.P. (consulenze tecniche di parte) rientrano nell'esimente ex art. 12, c. 2.. Il Ministero condivide questa posizione?

Risposta:

L'esimente dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 12, secondo comma, è applicabile anche all'attività posta in essere dai consulenti tecnici di parte, alla luce di un'interpretazione estensiva dell'espressione "espletamento dei compiti di difesa" ivi contenuta.

Controlli

Quesiti:

Si richiede al Ministero di chiarire se i controlli previsti dall'art. 53 saranno programmati o concordati con gli Ordini ovvero casuali nell'ambito di controlli

di altra natura.

Secondo il Ministero come intende la G.d.F. utilizzare a fini fiscali i dati e le informazioni registrate nell'A.U.I. o nel registro cartaceo (art. 36.6)? Come le recepisce? In esito a una segnalazione di operazione sospetta? In esito ai controlli sul professionista? A parere del C.N.D.C.E.C. è da escludersi la diversa ipotesi dell'utilizzo ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio delle informazioni acquisite in esito a verifiche fiscali. Sul punto si richiede il parere del Ministero.

Nel caso di verifica posta in essere dall'Agenzia delle Entrate oppure dal Nucleo di Polizia Tributaria della GdF senza poteri di polizia valutaria, nel corso di una verifica tributaria, il C.N.D.C.E.C ritiene che non possa essere richiesta al professionista l'esibizione dei contenuti dell'archivio unico o del registro della clientela. Si chiede al Ministero conferma di tale interpretazione.

Risposta:

In relazione ai quesiti posti in ordine ai Controlli, si fa riserva di comunicare le opportune valutazioni di questo Ministero dopo aver acquisito il parere della Guardia di Finanza.